



CITTA' DI VITERBO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/3/2011)

ART. 1	
OGGETTO DEL REGOLAMENTO	PAG. 2
ART. 2	
ISTITUZIONE PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	PAG. 2
ART. 3	
SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI	PAG. 2
ART. 4	
MISURA DELL'IMPOSTA	PAG. 2
ART. 5	
ESENZIONI/RIDUZIONI	PAG. 3
ART. 6	
VERSAMENTO DELL'IMPOSTA	PAG. 3
ART. 7	
INFORMAZIONE ALL'UTENZA	PAG. 4
ART. 8	
CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA	PAG. 4
ART. 9	
SANZIONI AMMINISTRATIVE	PAG. 4
ART. 10	
RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE	PAG. 5
ART. 11	
RIMBORSI	PAG. 5
ART. 12	
CONTENZIOSO	PAG. 5
ART. 13	
EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	PAG. 5

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 131 dell'1 - 08 - 2014

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/3/2011. Il presente atto definisce le modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno, a partire dall'anno 2015, il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle attività ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ART. 2

ISTITUZIONE PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Viterbo, per il turismo e a sostegno delle strutture ricettive, per interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (alberghiera, extra alberghiera, agrituristica) ubicata nel territorio del Comune di Viterbo.
3. A partire dal Bilancio 2015, la destinazione del gettito dell'imposta è definita mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale da approvare prima della definizione del Bilancio di previsione.

ART. 3

SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Viterbo, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2).
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tariffari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

ART. 4

MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2. lett. f) del TUEL, da un minimo di € 1,00 ad un massimo di € 3,50 per persona/pernottamento, per un massimo di 7 pernottamenti.
2. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive comunque definite dalla normativa della Regione Lazio, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

3. Il Comune di Viterbo comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive le aliquote dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

ART. 5

ESENZIONI/RIDUZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. i minori fino al compimento del dodicesimo anno d'età
 - b. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private del territorio provinciale, per un massimo di due persone per paziente
 - c. i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital presso le strutture sanitarie pubbliche e private del territorio provinciale e le persone che li assistono, per un massimo di una persona per paziente.
 - d. gli studenti iscritti all'Università degli studi della Tuscia
 - e. persone con disabilità fisica , sensoriale e cognitiva.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma b) e c) ed e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/20000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente, secondo la normativa D.Lgs 196/2013.
3. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma d) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una attestazione che dimostri l'iscrizione del soggetto all'anno accademico in corso.
4. Con la deliberazione annuale di fissazione della misura dell'aliquota la Giunta Comunale decide anche in ordine alla riduzione, fino a un massimo del 50% dell'imposta, per i gruppi organizzati di almeno 25 partecipanti ma solamente per coloro di età fino a 19 anni ovvero che abbiano superato il sessantacinquesimo anno.

ART. 6

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Viterbo secondo le seguenti scadenze:

- entro il 16 maggio per i soggiorni relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile;

- entro il 16 settembre per i soggiorni relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto;

- entro il 16 gennaio per i soggiorni relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre, e dicembre.

Il gestore della struttura ha l'obbligo di dichiarare, nei medesimi termini di cui sopra, utilizzando il modello tipo messo a disposizione dal Comune, il numero delle presenze rilevate nel periodo di riferimento, il periodo di permanenza, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni/riduzioni di cui all'art. 5, l'imposta totale incassata, e gli estremi del versamento effettuato. La dichiarazione è trasmessa, di norma, per via telematica alla struttura comunale competente che verrà indicata al gestore.

3. L'imposta è corrisposta dai gestori delle strutture ricettive con bonifico sul conto corrente bancario, postale o con versamento diretto presso la tesoreria del Comune.

ART. 7

INFORMAZIONE ALL'UTENZA

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Viterbo sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni/riduzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il Comune di Viterbo è tenuto a comunicare, in proprio, tramite il sito web istituzionale e con gli altri mezzi ritenuti opportuni e per il tramite dell'Ufficio Turistico Comunale, la presenza, l'entità e le esenzioni/riduzioni dell'Imposta di Soggiorno ai fini di fornire una informazione completa a tour operators, agenzie e turisti occasionali

ART. 8

CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 6.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296

ART. 9

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le violazioni alle disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno sono punite con le sanzioni amministrative tributarie previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 D.Lgs. 471/1997 pari al 30% dell'importo del non versato. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì, le disposizioni previste dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a 500, ai sensi dell'articolo 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*). Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a 100, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*). Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART. 10

RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente in materia.

ART. 11

RIMBORSI

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato dal soggetto passivo mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 20,00.

ART. 12

CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (*Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413*).

ART. 13

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2015.